

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica nella persona del magistrato Salvatore Grasso in funzione di giudice delle pensioni *ex* art. 151 c.g.c.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 225/2025

nel giudizio pensionistico iscritto al n. **69463** del registro di segreteria, introdotto con ricorso depositato il 19 febbraio 2024, proposto da

T. G., nato OMISSIS (C.F. OMISSIS) ed ivi residente rappresentato e difeso dall'avv. Anna Marino giusta delega in atti, elettivamente domiciliato in Palermo nella via XX Settembre n. 64 presso lo studio dell'avv. Eleonora Zampardi, PEC anna.marino@avvocatitrapani.legalmail.it;

– parte ricorrente-

CONTRO

INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Tiziana G. Norrito (CF. NRRTNG70H55F061Y, Pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it; fax 0917798749) – Avv. Francesco Gramuglia (C.F. GRMFNC64R17F158V; Pec:

avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) - e Avv. Francesco Velardi (C.F. VLRFNC72E20L112A) pec. avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it), giusta procura generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep. 37590 Racc. 7131 - elettivamente domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5; **- parte resistente -**

Esaminati gli atti e i documenti della causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 10 luglio 2025, per parte ricorrente, l'avv. Francesco Russo in sostituzione dell'avv. Marino e, per l'INPS, l'avv. Norrito come da relativo verbale.

Ritenuto in

FATTO

I. Con l'atto introduttivo del presente giudizio parte ricorrente ha premesso:

- di essere titolare di pensione definitiva cat. OMISSIS - cert. OMISSIS dal 1989, avendo svolto la sua attività di Ufficiale Superiore presso la Marina Militare Italiana e di essere stato messo in quiescenza per raggiunti limiti di età;
- che successivamente, quale vincitore di regolare concorso, veniva assunto presso l'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile (ENAC) dove ha svolto servizio in qualità di pilota comandante di equipaggio plurimo con la qualifica operativa di Ispettore di volo ed esaminatore del Comparto Elicotteri dal 05/09/2005 al 30/06/2016, aggiungendo così alla sua contribuzione quanto

dovuto per ulteriori 11 anni di attività lavorativa, sempre come dipendente della Pubblica Amministrazione;

- che a seguito della cessazione del rapporto di lavoro con ENAC, disposta con provvedimento dell'Ente al raggiungimento del 65° anno di età, in data 15/09/2016, presentava all'INPS di Trapani istanza di riliquidazione della pensione OMISSIS n. OMISSIS per l'ulteriore attività lavorativa prestata presso l'ENAC e per il periodo sopra specificato;
- che la domanda da ultimo citata, e tutte le successive, venivano respinte con motivazioni sempre diverse: "*per mancanza del requisito anagrafico*" o "*non risulta contribuzione per la liquidazione del supplemento richiesto*", o "*non ha compiuto i 66 anni e 7 mesi richiesti dalla legge per il diritto alla pensione*";
- raggiunta l'età pensionabile erroneamente richiesta dall'INPS, al sig. T. veniva erogata la pensione diretta di vecchiaia quale ex dipendente ENAC con decorrenza 14/06/2022 senza però le maggiorazioni previste dalla legge per il personale con la qualifica di pilota e senza gli arretrati relativi al periodo intercorso dalla cessazione del rapporto di lavoro con ENAC.

Tanto premesso, parte ricorrente contesta l'operato dell'Ente previdenziale resistente ritenendo che la richiesta avanzata dal Com.te T. nel lontano 2016 fosse facilmente risolvibile in quanto il ricorrente era già titolare della pensione OMISSIS dal 30 maggio 1989 quale Ufficiale Superiore della Marina Militare in riserva e, pertanto, risultasse totalmente estraneo all'articolata legislazione che si è

susseguita nel tempo in ordine all'età pensionabile.

Al riguardo, parte ricorrente ha osservato che, secondo quanto stabilito dal DPR n. 1092 del 29/12/1973 e dal D.L. n. 101 del 31/08/2013, per il personale della Pubblica Amministrazione, l'art. 24 del D.L. n. 201 del 6/12/2011 comma 3, attesa la norma di interpretazione autentica, deve essere inteso nel senso che il conseguimento da parte del dipendente statale del diritto alla pensione entro il 31 dicembre 2011 comporta obbligatoriamente l'applicazione del regime di accesso e delle decorrenze previgenti all'entrata in vigore del predetto D.L., principio reiterato, sempre secondo interpretazione autentica relativamente al comma 4 del suddetto art. 24 del medesimo decreto legge, con la non modifica dell'elevazione dei requisiti anagrafici precedentemente previsti. Ed ancora il DPR n. 157 del 28 ottobre 2013 all'articolo 10 comma 2 dispone che "ai lavoratori iscritti al Fondo di previdenza del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiunti limiti di età, si applicano, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, i requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di vecchiaia vigenti al 31 dicembre 2011".

Secondo la prospettazione del ricorrente, ne conseguirebbe che il personale di volo iscritto nella gestione Dipendenti Pubblici (CTPS) continui a poter essere collocato a riposo al compimento del 60° anno di età; ed ancora, come stabilito dall'art. 2 commi 4 e 5 DPR 101/2013, per il dipendente dell'Amministrazione Pubblica il conseguimento di

un qualsiasi diritto a pensione entro il 31/12/2011 comporterebbe l'applicazione del regime di accesso con le decorrenze previgenti all'entrata in vigore della legge n. 214 del 22/12/2011, per cui il limite massimo di 65 anni non sarebbe stato modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia stabiliti sempre dall'art. 24 della stessa legge 214/2011 costituendo limite non superabile se non per il trattenimento in servizio che consente all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile alla pensione.

Richiamata, infine, la possibilità di cumulo di una pensione diretta con trattamenti di attività successive - sempre che detti trattamenti derivino da servizi resi alle dipendenze di amministrazioni statali – contemplata dall'art. 130 del DPR n. 1092/1973, parte ricorrente ha concluso chiedendo: " - *ritenere e dichiarare che il Com.te G. T. ha diritto al ricalcolo della pensione contributiva di vecchiaia dal 30/06/2016, data di cessazione del rapporto di lavoro con ENAC, al 30/06/2022.*

- condannare conseguentemente l'INPS a corrispondere tutto quanto dovuto, comprese le eventuali maggiorazioni previste dalla legge per il personale con la qualifica di pilota, con gli arretrati a far data dalla cessazione del rapporto di lavoro con ENAC e con gli interessi e svalutazione come per legge".

II. Con memoria depositata il 6 febbraio 2025, si è costituito in giudizio l'INPS che, dopo aver constatato che parte ricorrente ha depositato una domanda amministrativa di pensione supplementare di vecchiaia ed una di pensione con sistema contributivo, ha puntualizzato come il ricorso in esame tenda ad ottenere il ricalcolo della pensione "contributiva" di vecchiaia a far data dal 30.6.2016, data

di cessazione del rapporto di lavoro con l'ENAC.

Effettuata tale precisazione l'INPS ha evidenziato di aver conferito, a decorrere dal 14.6.2022, al ricorrente sig. T. G., già titolare di pensione ordinaria di servizio quale ex Ufficiale di Marina Militare, la pensione diretta di vecchiaia liquidata con il sistema contributivo "puro" a decorrere dal 14.6.2022.

Al riguardo, l'Ente previdenziale ha puntualizzato che detta prestazione è stata concessa sulla base del servizio complessivo prestato questa volta in ENAC quale "Pilota Comandante di Equipaggio" dal 5.9.2005 al 30.6.2016 pari ad Anni 10-Mesi 9- Giorni 26 (a fronte del requisito minimo stabilito dalla Legge pari ad Anni 5 di versamenti effettivi) ed in relazione al raggiunto requisito anagrafico stabilito dalla normativa vigente fino al 31.12.2024 pari ad anni 71, età che il sig. T. G. ha compiuto il 13.6.2022 e da cui ne è conseguita la decorrenza del trattamento pensionistico dal giorno successivo, ossia dal 14.6.2022.

Nel caso in esame, secondo parte resistente, considerato che il ricorrente era già in godimento di pensione ordinaria di servizio "autonoma" quale ex Ufficiale di Marina Militare, i motivi ostativi per i quali non è stato possibile riconoscere l'ulteriore trattamento pensionistico di "vecchiaia" maturato in ENAC nel sistema contributivo "puro" deriverebbero dal mancato possesso al 30 Giugno 2016, data di cessazione del rapporto di lavoro con ENAC, sia del requisito anagrafico di anni 67 (il sig. T. a quella data aveva 65 anni e 17 giorni) sia del requisito contributivo minimo di anni 20 previsti dalla

Legge (il ricorrente a quella data aveva maturato una anzianità contributiva di anni 10 - mesi 9 – giorni 26).

Richiamata giurisprudenza ritenuta di rilievo, l'INPS ha precisato, ad ogni buon fine e per mero tuziorismo difensivo, che la richiesta di riliquidazione del precedente (primo) trattamento pensionistico n. 07198250 non potrebbe essere accolta per le seguenti ragioni:

1) in quanto maturato "AUTONOMAMENTE" in seguito al servizio ordinario svolto alle dipendenze del Ministero della Difesa e secondo norme e coefficienti dello specifico comparto "DIFESA/ SICUREZZA";

2) il servizio prestato in E.N.A.C. non costituirebbe una continuazione dell'attività lavorativa precedente bensì un nuovo rapporto di lavoro in un Ente facente capo al Ministero dei Trasporti con versamento contributivo obbligatorio dal quale deriverebbe un nuovo diritto ad altro distinto trattamento pensionistico liquidato con il sistema "contributivo puro".

In subordine, è stata fatta espressa eccezione di prescrizione dei diritti vantati ed è stata contestata la domanda volta ad ottenere il cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria. Parte resistente ha, quindi, formulato le seguenti conclusioni:

- nel merito rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto; con vittoria di spese e onorari di causa.

III. Nel corso della pubblica udienza del 20 febbraio 2025, parte ricorrente, nell'evidenziare la presenza di inesattezze nella memoria di costituzione di parte resistente, ha chiesto un rinvio al fine di poter

depositare delle note esplicative. In detta occasione, l'avv. Velardi, sebbene abbia rilevato la irritualità della richiesta - stante la tempestiva costituzione in giudizio dell'Ente difeso - non si è opposto alla richiesta di rinvio e, pertanto, questo GUP, sentite le parti, ha assegnato a parte ricorrente il termine di 30 gg. per il deposito di note di chiarimento ed ha fissato l'udienza del 10 luglio 2025 per la prosecuzione della trattazione del giudizio, assegnando all'Inps il termine di dieci gg antecedenti la data dell'udienza per il deposito di eventuali memorie.

IV. Il 24 marzo 2025 parte ricorrente ha depositato le preannunciate note esplicative con le quali ha sostanzialmente contestato le difese dell'Ente previdenziale insistendo per l'accoglimento del ricorso.

V. Nel corso dell'udienza del 10 luglio 2025 le parti presenti hanno insistito come nei rispettivi atti processuali e, pertanto, il giudizio è stato posto in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Il presente giudizio, per come introdotto da parte ricorrente, verte sul riconoscimento del diritto del sig T. al ricalcolo della pensione contributiva di vecchiaia già riconosciutagli dal 30/06/2022 con la diversa decorrenza del 30/06/2016 (data di cessazione del rapporto di lavoro con ENAC) e con le eventuali maggiorazioni previste dalla legge per il personale con la qualifica di pilota oltreché con il pagamento dei relativi arretrati.

In via preliminare rispetto all'esame del merito, giova ricordare che il giudizio pensionistico, per quanto strutturato quale rimedio

giurisdizionale di tipo impugnatorio, non ha mai ad oggetto la legittimità del provvedimento assunto dall'Amministrazione, bensì l'accertamento del diritto a pensione (impugnazione-merito), spingendosi il potere del giudice a sindacare il "rapporto" giuridico anziché il mero "atto".

Naturale corollario di tale premessa è che i vizi afferenti a presunte violazioni procedimentali o provvedimentali non assumono una rilevanza piena ed autonoma ai fini della decisione della causa a meno che non incidano, direttamente o indirettamente, in ordine all'*an* o al *quantum* del diritto a pensione (artt. 13 e 62 del R.D. n. 1214/1934).

Né il Giudice delle pensioni può modificare o disapplicare, sia pure *incidenter tantum*, gli atti amministrativi – seppure illegittimi – compresi quelli riguardanti la posizione di *status* del pubblico dipendente emanati dall'Amministrazione di appartenenza (C.d.c. Sez. III n. 446/2005; Sez. I n. 160/2008; Sez. I n. 127/2008; Sez. I n. 46/2008; Sez. I n. 341/2007; id. Sez. III n. 364/2004; id. Sez. Campania n. 724/2008; Sezioni Riunite, 14 settembre 1994, n. 101/Q.M.; 13 ottobre 1999, n. 26/Q.M. e 17 maggio 2000, n. 6/QM; Sez. II Centr. App. n. 190/2015 e n. 166/2014; Sez. III Centr. App, 14 maggio 2008, n. 167; in sede di legittimità, cfr. Cass., SS.UU., 8317/2010; n. 18076/2009 e n. 12722/2005). (cfr Corte dei conti Veneto 33/2021).

Tanto premesso, il ricorso non può trovare accoglimento e come tale va respinto.

2. Anzitutto, deve osservarsi che il ricorso in esame muove da una interpretazione non condivisibile del dettato di cui all'art. 24 comma 3

del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e delle disposizioni di analogo tenore richiamate in ricorso.

Detta disposizione prevede, in particolare, che: "*Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e può chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite, dalle seguenti prestazioni:*

a) «pensione di vecchiaia», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis e 18;

b) «pensione anticipata», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18.

Con tale previsione, il Legislatore ha inteso tutelare, con ogni evidenza, la posizione del lavoratore – ancora in servizio – che, nonostante avesse già maturato i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto, fosse rimasto in servizio, così confidando nella possibilità di poter sostanzialmente ottenere il relativo trattamento pensionistico in qualunque momento a fronte della presentazione della relativa istanza. In mancanza di una previsione in tal senso, detto lavoratore, infatti,

con l'entrata in vigore di detto decreto-legge, avrebbe assistito all'istantanea lesione del legittimo affidamento maturato rispetto ad una posizione già acquisita. In tal modo il Legislatore, pertanto, ha inteso tutelare detto affidamento.

Tale interpretazione, invero, trova la propria conferma nella previsione della possibilità di ottenere la relativa certificazione di tale diritto da parte dell'Amministrazione di appartenenza.

L'interpretazione proposta dal ricorrente vorrebbe, invece, estendere tale facoltà nei confronti dei soggetti già collocati in pensione che, legittimamente, in applicazione dell'art. 130 del d.P.R. 1092/1973, intendessero dare avvio ad un nuovo rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione, nonostante fossero già titolari di altro trattamento pensionistico. Rispetto a tali lavoratori, tuttavia, non risulta possibile rinvenire il consolidamento di un legittimo affidamento per un diritto quesito quanto, piuttosto, secondo la prospettazione del ricorrente, il tentativo di estendere i benefici di un diritto quesito su altre posizioni pensionistiche future non ancora maturate.

A voler condividere la prospettazione attorea, d'altra parte, non si comprenderebbe l'utilità della previsione di una certificazione da parte dell'Amministrazione di appartenenza, considerato che il provvedimento di concessione del primo trattamento pensionistico costituirebbe ben più di una attestazione dell'avvenuta maturazione dei requisiti di età e di anzianità contributiva.

L'interpretazione proposta da parte ricorrente non risulta, pertanto,

condivisibile e deve ritenersi che dette previsioni normative debbano, invero, intendersi riferite a soggetti ancora in servizio, o quantomeno non ancora collocati in pensione, che avessero già maturato i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto.

3. A tanto si aggiunga che la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che *la possibilità di maturare il diritto alla pensione, calcolata secondo il sistema contributivo, per periodi di lavoro iniziati successivamente alla chiusura di quelli già valorizzati in altra pensione, non è preclusa dall'ordinamento.*

La legge 335/95 ha introdotto a far data dal 1 1 1996 il "sistema contributivo" per tutti i lavoratori assunti successivamente al 1 1 1996", per cui in tale ambito rientra anche la fattispecie di nuova assunzione avvenuta dopo la cessazione di precedente rapporto di lavoro. La chiusura della relativa posizione contributiva (per il servizio che ha già dato titolo a pensione) non impedisce né la riapertura di nuova posizione (sulla quale, infatti, l'interessato ha regolarmente versato i contributi) né l'utilizzo dei relativi contributi, nel rispetto dei presupposti per la loro valorizzazione (cfr. Corte dei conti Sez. giur. Lazio sent. 313/2016).

Nel caso in esame, infatti, la posizione contributiva che ha già dato titolo a pensione quale Ufficiale della Marina militare è stata chiusa e, a seguito della nuova assunzione intervenuta a seguito di regolare concorso, l'INPS ha provveduto alla apertura di una nuova posizione, rispetto alla quale l'erogazione di un nuovo trattamento pensionistico richiedeva la sussistenza di nuovi presupposti non in possesso

dell'odierno ricorrente. Lo stesso, infatti, non ha formulato istanza di cumulo e nel 2016, ha chiesto una pensione supplementare di vecchiaia, tuttavia, in quel momento l'età anagrafica richiesta era di 66 anni e 7 mesi a fronte dei 65 anni compiuti dal ricorrente e del solo possesso di poco meno di 11 anni di servizio a fronte dei 20 anni richiesti.

Tale orientamento ha trovato ulteriore conferma nella giurisprudenza - richiamata dall'INPS - della locale Sezione d'Appello che ha avuto modo di affermare che *Nella fattispecie non può, altresì, operarsi la ricongiunzione dei diversi periodi assicurativi, atteso che quest'ultima, essendo finalizzata a conseguire un'unica pensione, presuppone l'assenza di un precedente trattamento già riconosciuto e liquidato (Terza Sezione d'Appello n.260/2017). Nel caso che ci occupa, invece, la pensione erogata dall'amministrazione regionale* [o militare come nel caso in esame] *costituisce un capitolo chiuso e già definito, pienamente compatibile con altro trattamento equipollente, relativo ad un'attività lavorativa e ad un periodo differenti e del tutto distinti. L'unico punto di contatto tra i diversi emolumenti è costituito dal trattamento fiscale atteso che, ai fini dell'individuazione dell'aliquota applicabile, in un sistema caratterizzato dalla progressività, gli assegni pensionistici, pur rimanendo nettamente distinti, dovranno sommarsi. In altre parole, l'Avv. L. B., dopo aver chiuso il rapporto alle dipendenze della Regione Siciliana, maturando il diritto al relativo trattamento di quiescenza, ha iniziato una nuova e distinta esperienza lavorativa, al termine della quale ha maturato, unitamente a quella anagrafica, l'anzianità contributiva minima per acquisire il diritto ad un nuovo e distinto*

trattamento pensionistico, calcolato secondo il sistema contributivo. Quanto sin qui esposto, risulta pienamente coerente con la giurisprudenza della Suprema Corte (Sez. Lavoro, n. 21244 del 2014), secondo la quale l'anzianità contributiva cui fa riferimento il legislatore del 1995 riguarda i soli lavoratori iscritti e non i pensionati, per cui non possono venire in rilievo periodi di anzianità contributiva in relazione ai quali sia già stato liquidato il trattamento pensionistico; di conseguenza, nel caso di specie, è irrilevante la titolarità di altro trattamento pensionistico già liquidato con il metodo retributivo puro ovvero misto (retributivo/contributivo)".

4. Con riguardo, infine, alle "*eventuali maggiorazioni previste dalla legge per il personale con la qualifica di pilota*" deve osservarsi che la richiesta risulta del tutto generica e priva di argomentazioni specifiche oltreché non adeguatamente provata in ordine alla relativa spettanza con riguardo al trattamento pensionistico di cui si chiede il ricalcolo.

5. In conclusione, alla luce delle superiori considerazioni il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Considerata la novità della questione trattata, le spese di lite sono compensate integralmente tra le parti ai sensi dell'art. 31, co. 3 del c.g.c.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in relazione al principio di gratuità posto per le cause previdenziali dalla L. 533/1973.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe,

- rigetta il ricorso;

- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;

- nulla per le spese di giustizia.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 10 luglio 2025.

Il Giudice

Salvatore Grasso

(*f.to digitalmente*)

Depositata in Segreteria nei modi di legge
Palermo, 23 luglio 2025
Pubblicata il 25 luglio 2025
Il Funzionario Responsabile
del Servizio Pensioni
Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

dispone

che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

Il Giudice

Salvatore Grasso

(*f.to digitalmente*)

Ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi di T. G. C.F. OMISSIS nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.

Palermo, 25 luglio 2025

Il Funzionario Responsabile
del Servizio Pensioni
Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)